



COMUNE DI ITRI

- Provincia di Latina -

***Determina SETTORE AFFARI GENERALI
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP
Responsabile dott.ssa MARRA VINCENZINA***

***Determina del Settore n. 91 del 29/06/2022
Determina n. 624/ 2022 del Registro Generale***

Oggetto:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 1228/2020 DEL R.G., E DEL CONSEGUENTE AVVISO PROT. N.19725 DEL 31.12.2020 DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DE COMMERCIO E DEL CONSEGUENTE MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DEI TITOLI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE AL 31/12/2023.

**FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZIO
DOTT.SSA MARRA VINCENZINA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in qualità di responsabile dei Servizi Affari Generali e Istituzionali, Attività Produttive, Suap, Mercato, Agricoltura, Contenzioso, Servizi Legali e Affari del Personale, giusto Decreto Sindacale prot. n. 4356 del 16.03.2022 la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto.

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20.04.2022 è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- con delibera della Giunta Comunale n. 87 del 14.06.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Periodo 2022-2024;

Letto il comma 4 dell'art. 181 del Decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, che stabilisce: “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata 5 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida stabilite dal ministero dello Sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”.

Considerato che l’art. 103, comma 2-sexies, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, ha, tra l’altro, prorogato la validità delle concessioni sino allo scadere dei 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Preso atto, altresì, che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato sino a tutto il 31 marzo 2022 con venir meno della validità delle concessioni al 29 giugno 2022.

Considerato che il quadro normativo nazionale sopralineato, che prevede il rinnovo delle concessioni in essere alla data della scadenza (30 giugno 2022), è stato vagliato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 (relative al settore delle c.d. concessioni balneari), le quali hanno dichiarato l’inefficacia delle relative proroghe ex lege (per le quali la l. n. 145 del 2018 e il d.l. n. 34 del 2020 in materia, appunto di concessioni balneari, avevano stabilito la scadenza del 31 dicembre 2033) per contrasto con l’ambito applicativo della Direttiva CE n. 123 del 2006 (c.d. “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”, relativa ai “servizi nel mercato interno”).

Richiamato il parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato del 15 febbraio 2021 AS1721 inviato al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha rilevato un evidente contrasto tra la normativa

nazionale e quella comunitaria in materia di concessioni e, di conseguenza, ha invitato gli enti alla disapplicazione della normativa adottata dal Parlamento italiano.

Richiamato, da ultimo, la Sentenza del Tar Lazio n. 539 del 18 gennaio 2022 con cui è stato affermato il principio secondo il quale anche nel settore del commercio ambulante, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione dei principi sanciti dalle sentenze del Consiglio di Stato sopracitate, deve ritenersi da disapplicare la normativa statale contrastante con la Direttiva Bolkestein, che è *self-executing*.

Considerato che detta Sentenza n. 539 del 18 gennaio 2022 del Tar Lazio chiarisce che "l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima".

Ritenuto di dover dare applicazione a tale interpretazione giurisprudenziale, che ha, altresì, aderito all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, circa la necessità di una disciplina transitoria al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e, altresì, al Parlamento di approvare una normativa conforme all'ordinamento comunitario;

Richiamate le recentissime sentenze del T.A.R. Lazio Roma sentenze n. 8136/2022 e n. 8138/2022, pubblicate il 17.06.2022, che, richiamando quanto statuito dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, hanno precisato che "*le concessioni [...] mantengono efficacia fino al 31 dicembre 2023, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, essa cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E. e fermo restando che, nelle more, l'amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all'assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021. [...]*;

Visto e richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 29.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con la quale l'organo giuntale ha stabilito di:

- 1) *Di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31.12.2020 (il cui termine per il rinnovo dei titoli è stato fissato a seguito di continue proroghe ex lege al 29 giugno 2022) fino alla data del 31.12.2023, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge, fermo restando l'avvio delle procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio per il Commercio su Aree Pubbliche per il periodo successivo alla data del 31.12.2023, nel rispetto dei principi della normativa vigente, fatte salve ulteriori disposizioni di Legge;*
- 2) *Di precisare che quanto riportato nel punto 1) debba essere applicato alle concessioni rilasciate per il Mercato Settimanale del venerdì nell'area in Località Giovenco;*
- 3) *Di demandare al responsabile del servizio competente l'adozione degli atti necessari e consequenziali ai fini dell'attuazione del presente deliberato;*

Dato atto che:

- in virtù del sopra descritto quadro normativo il Comune di Itri con determina del Settore AA.PP. e Suap n. 134 del 31.12.2020, Determina n. 1228/2020 del R.G., e Avviso prot. n.19725 del 31.12.2020 avente ad oggetto: "*Comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche nei*

mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, e per le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita di prodotti agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”, ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo per anni dodici delle concessioni di suolo pubblico in scadenza alla data del 31 dicembre 2020;

- la comunicazione del suddetto atto prot. n.19725 del 31.12.2020, è stata effettuata avvalendosi dell’alternatività i cui al punto 2 allegato alla DGRL 1042/2020 che consentiva, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID 19 di comunicare l’avvio del procedimento mediante Avviso pubblico pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente;
- che all’esercente attività di commercio, nelle more di conclusione della procedura amministrativa *de quo*, è stata comunque consentita la prosecuzione dell’attività, fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di revoca, che doveva avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021, termine prorogato alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021;

Tenuto conto della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” e in particolare l’art. 22, c.1 il quale stabilisce che: “L’Autorità [Garante della Concorrenza e del Mercato] può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed Enti Pubblici interessati”;

Rilevato che:

- l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di richiesta da parte del Comune di Roma, si è espressa in ordine alla questione del rilascio delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, sull’attuale assetto normativo statale e regionale interno, nonché sulla valutazione se dall’applicazione delle norme nazionali vigenti potesse derivare un’alterazione della concorrenza e del mercato;
- con il parere Rif. AS1720 – Comune Di Roma - Disciplina delle Concessioni Di Posteggio Per Il Commercio Su Area Pubblica del 2 febbraio 2021 pubblicato il 15 febbraio 2021 reso, ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nell’evidenziare le criticità concorrenziali e i dubbi di compatibilità del quadro normativo nazionale e regionale con il diritto europeo, ha ritenuto che “...alla luce del quadro normativo nazionale e regionale il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all’applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall’Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte evidenziate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato”;
- con il suddetto parere l’Autorità sottolinea che “...le modifiche apportate al D.lgs. n.59/2010, le norme del Decreto Rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali e regionali sopra citate si pongono in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza in quanto idonee a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica”;
- dopo aver evidenziato che “le norme sopra richiamate sollevano seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo”, l’Autorità ritiene che l’Amministrazione Capitolina debba “ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle

procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici”;

Dato atto che, in conseguenza delle funzioni attribuite all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra evidenziate, il Comune di Latina Servizio AA.PP. ha richiesto il Parere della medesima Autorità, così esprimendosi: “[...] con l’art. 1, comma 686, della legge n. 145/2018 (c.d. L. Bilancio 2019), che ha modificato il D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein), l’intero settore del Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche è stato sottratto dall’applicazione della citata Direttiva Bolkestein. Nonostante l’attività del Commercio su Area Pubblica sia un’attività economica per la quale il numero dei titoli autorizzatori risulta limitato [a mero titolo di esempio: i posteggi di un mercato rionale], in base alla nuova formulazione degli artt. 7, lett. F bis e 16, comma 4bis del D.Lgs. n. 59/2010, non trovano più applicazione le disposizioni normative che imponevano di individuare i prestatori all’esito di una procedura selettiva nonché stabilendo un termine alla durata dei titoli concessori limitata e non soggetta a rinnovo automatico.

Tuttavia, le modifiche apportate al D.Lgs. n.59/2010, le norme del Decreto Rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali e regionali sopra citate sembrerebbero porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali ed eurounitarie volte a tutelare la libertà di iniziativa economica e il principio di concorrenza. Per quanto sopra esposto, si fa gentile richiesta a codesta Autorità di voler fornire il proprio parere circa l’opportunità per questo Ente di dare corso a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sopra menzionata e dunque di procedere al rinnovo per anni dodici delle concessioni di posteggio per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, purché non già riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, oppure, in alternativa, disapplicare la medesima normativa nazionale e regionale per contrarietà alla disciplina e ai principi propri della disciplina eurounitaria [...]”;

Preso atto del conseguente Parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Rif. A S1785 - Comune di Latina - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica del 3 agosto 2021 pubblicato il 6 agosto 2021, il quale risulta così formulato: “[...] l’Autorità ritiene che l’attuale quadro normativo, che prevede proroghe automatiche di 12 anni e la possibilità di riassegnare comunque posteggi liberi, nuovi o vacanti a operatori esistenti senza l’espletamento di procedure di gara, si ponga in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idoneo a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica. Alla luce delle ragioni sopra esposte, appare pertanto necessario ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme interne contrastanti con norme e principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici [...]”;

Preso altresì atto delle recenti sentenze:

- del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) n.17/2021 e 18/2021, le quali hanno chiarito, ben oltre il perimetro della singola fattispecie trattata, che le disposizioni di rinnovo automatico delle concessioni sono illegittime per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tuttavia, la Plenaria “[...] consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione [dei rinnovi automatici] può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni [...]” ha inteso modulare nel tempo l’efficacia della pronuncia, disponendo per il caso in trattazione il rinnovo della concessione di posteggio sino alla data del 31 dicembre 2023 al

fine di assicurare all'amministrazione un ragionevole lasso di tempo per intraprendere le operazioni funzionali all'indizione delle procedure di gara; il Consiglio di Stato, richiamando tra l'altro le sentenze della Corte di Giustizia U.E. e della Corte Costituzionale, *“ritiene che l'obbligo di non applicare la legge anticomunitaria gravi in capo all'apparato amministrativo, anche nei casi in cui il contrasto riguardi una direttiva self-executing.”*... *“Opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all'adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell'Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto.”* *“il carattere self-executing della direttiva 2006/123 è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza Promoimpresa (C-174/06), oltre che da una copiosa giurisprudenza nazionale che ad essa ha fatto seguito.”*;

- del TAR del Lazio n.539/2022 che ha ribadito la natura auto-esecutiva della direttiva Bolkestein nell'ordinamento nazionale, con la conseguenza che, astraendosi dal caso oggetto di trattazione da parte del TAR, l'Amministrazione ha il dovere di non applicare la legge nazionale di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto eurounitario e, alla stregua di quanto stabilito in sede di Adunanza Plenaria, ha altresì ritenuto di *“[...] dover modulare gli effetti di questa pronuncia di rigetto, precisando che la concessione oggetto del giudizio mantiene efficacia fino al 31 dicembre 2023, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, essa cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E. e fermo restando che, nelle more, l'amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all'assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021”*;
- T.A.R. Lazio Roma sentenze n. 8136/2022 e n. 8138/2022, pubblicate il 17.06.2022;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, si riscontrano i seguenti profili di illegittimità, consistenti nella violazione:

- dell'art.12 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/123/CE del 12 dicembre 2006;
- dello spirito concorrenziale sancito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n.130;
- del D. Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201, il cui art. 34 co. 2 stabilisce che: *“La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento[...]*”;

Preso altresì atto dell'ordinanza del TAR Lecce m. 743/2022 che rinvia la questione, in sede pregiudiziale, alla Corte di Giustizia UE al fine di far luce sul complicato rapporto fra diritto interno e applicabilità della direttiva Bolkestein e, conseguentemente, sulla possibilità dell'azione disapplicativa da parte dell'autorità giudiziaria e amministrativa. Ordinanza che solleva la questione del dubbio sul carattere auto-esecutivo della direttiva e, **in subordine, anche qualora fosse auto-esecutiva, le inevitabili incertezze giuridiche relative all'azione disapplicativa del diritto interno**, azione che sarebbe messa in atto dai singoli dirigenti comunali, pur non rilevando una norma specifica da far valere in via sostitutiva a quella disapplicata, che **determinerebbe uno stato di assoluta incertezza del diritto nella materia in questione. Nel caso di specie, infatti, la legge nazionale di proroga risulta chiara ed inequivoca nel suo dato letterale (in claris non fit interpretatio), mentre – sotto altro profilo – l'effetto di mera disapplicazione determinerebbe semplicemente un vuoto normativo, tale da impedire il ricorso all'interpretazione conforme**

proprio in ragione dell'assenza di una specifica normativa di riferimento. Afferma il TAR Lecce: *Peraltro, il Consiglio di Stato – Ad. Plen., nonostante la ritenuta immediata applicabilità della direttiva, ha disposto tuttavia un differimento degli effetti della sentenza (con l'effetto sostanziale di determinare una ulteriore proroga automatica e generalizzata del termine di scadenza del 31/12/2020 delle concessioni demaniali in essere fino al 31.12.2023); e ciò al dichiarato fine di sollecitare un intervento del legislatore, ritenendo evidentemente - se non dichiaratamente necessaria - comunque opportuna la previa approvazione di una normativa nazionale di concreta attuazione della direttiva [...]*

Ritenuta, per le motivazioni sopra esplicitate, la sussistenza dei presupposti normativi per l'annullamento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 della determina del Settore AA.PP. e Suap n. 134 del 31.12.2020, Determina n. 1228/2020 del R.G., e del conseguente Avviso prot. n.19725 del 31.12.2020 avente ad oggetto: *“Comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, e per le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita di prodotti agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”;*

Vista e richiamata la norma di cui all'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, in particolare il comma 1 secondo cui *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici [...]*”;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra rappresentato, al fine di contemperare tutte le esigenze, di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, il cui termine di validità era già stato prorogato alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021, fino alla data del 31 dicembre 2023, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge e fermo restando che questo Servizio avvierà le procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni per il periodo successivo alla data del 31 dicembre 2023, nel rispetto dei principi della normativa vigente;

Dato atto

- che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- il vigente regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26.10.2016;
- la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Le premesse sono parti integrali e sostanziali del presente atto

1. Per le motivazioni espresse in premessa, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, di annullare d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 la determina del Settore AA.PP. e Suap n. 134 del 31.12.2020, Determina n. 1228/2020 del R.G., e il conseguente Avviso prot. n.19725 del 31.12.2020 avente ad oggetto: *“Comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, e per le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita di prodotti agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”* afferenti le concessioni rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato Settimanale del venerdì che ha svolgimento nel Comune di Itri nell'area ubicata in Località Giovenco;
2. Di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020 e il cui il termine di validità era già stato prorogato alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021, **fino alla data del 31 dicembre 2023**, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge e fermo restando che questo Servizio avvierà le procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio per il Commercio su Area Pubblica per il periodo successivo alla data del 31 dicembre 2023;
3. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 in quanto non determina alcun onere a carico del bilancio comunale;
4. Di dare atto che, per ragioni di opportunità, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il Comune provvede alla notifica del presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e sull'albo pretorio comunale;
5. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Vincenzina Marra